



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo



Roma, 16 settembre 2011

Protocollo: 106564/RU

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali e  
Provinciali

Agli Uffici delle Dogane tutti

**OGGETTO:** Modifica alle istruzioni prot.n. 6862 del 20 gennaio 2011 –  
*“Regime delle esportazioni di prodotti agricoli, con diritto alla  
restituzione a carico del FEAGA”*

A seguito delle osservazioni formulate da alcuni operatori circa l'impossibilità di applicare le disposizioni previste in tema di “termine per il deposito della dichiarazione di esportazione”, le istruzioni di cui all'oggetto sono modificate nella partizione sotto specificata.

**TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE** - Dopo il terzo capoverso si aggiunge:

*“Tuttavia, nell'ipotesi in cui le dette tre ore risultino eccessive in virtù della vicinanza del luogo di carico, in presenza di oggettive motivazioni, il capo dogana può stabilire, con apposito provvedimento motivato, che tale termine venga ridotto in misura comunque sufficiente a consentire al funzionario addetto di assistere, sin dall'inizio, alle operazioni di carico.*

*Tale termine, ancorché ridotto, deve comunque consentire il rispetto del tempo limite per l'effettuazione dell'analisi dei rischi ai fini sicurezza.*

*Il predetto provvedimento ha carattere derogatorio ed in quanto tale costituisce eccezione alla prassi ordinaria”.*

Il Direttore

Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*